

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3884 del 12/10/2016
Oggetto	DM N. 31/15, D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI, DGR N. 2170/2015. SOCIETÀ ESSO ITALIANA SRL AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI ROMA, VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA N. 25 - EX PV ESSO 4228 UBICATO IN COMUNE DI RAVENNA (RA), VIA FAENTINA N. 1 - CERTIFICAZIONE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA CON CONFORMITÀ AL PROGETTO APPROVATO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3998 del 12/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno dodici OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: DM N. 31/15, D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI, DGR N. 2170/2015. SOCIETÀ **ESSO ITALIANA SRL** AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI ROMA, VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA N. 25 - **EX PV ESSO 4228 UBICATO IN COMUNE DI RAVENNA (RA), VIA FAENTINA N. 1** - CERTIFICAZIONE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA CON CONFORMITÀ AL PROGETTO APPROVATO

IL DIRIGENTE

VISTA la nota del 29/02/16 (acquisita da questa SAC al PGRA/2016/2510 del 04/03/16) con cui la Società Esso Italiana srl (CF: 00473410587) - avente sede legale in comune di Roma, viale Castello della Magliana n. 25 - ha trasmesso agli Enti competenti la relazione As built "*Rapporto tecnico descrittivo delle attività asportazione del terreno contaminato nei pressi del campione "CP9" e aggiornamento del monitoraggio acque sotterranee*" richiedendo la chiusura del procedimento relativo all'ex PV ESSO 4228 ubicato in comune di Ravenna (RA), via Faentina n. 1 mediante rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica (approvati con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2155 del 25/06/13 e smi, aggiornato ed integrato con provvedimento n. 3403 del 09/11/15);

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'approvazione dei provvedimenti di cui al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di bonifica di siti contaminati;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;
- la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015*" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna (il cui schema è stato approvato da Arpae con D.D.G. n. 38/2016 e dalla Provincia di Ravenna con D.G.P. n. 22 del 17/02/2016) con efficacia che decorre con effetto dalla data di sottoscrizione della stessa (avvenuta in data 02/05/16).

In particolare, secondo l'art. 2 comma 1 dell'Allegato A alla Convenzione, l'esercizio delle residue funzioni riconosciute in materia ambientale alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della

legge n. 56/2014 viene delegato ad Arpa SAC (tra cui, ad esempio, il rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica con conformità al progetto approvato, ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

RICHIAMATI:

- il DM Ambiente n. 31/15 recante *“Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti”*;
- il D.Lgs. n. 152/06 recante *“Norme in materia ambientale”* e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V *“Bonifica di siti contaminati”* e l'art. 248, commi 2 e 3, che stabilisce che: *“2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.*
- *3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7”*;
- l'art. 5 della LR n. 5/06 e smi che stabilisce che *“le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati”*;
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 la *“Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica” da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati”*;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento, individuato per la pratica ARPAE Sinadoc n. 2016/11457, emerge quanto segue:

- con provvedimento n. 2155 del 25/06/13 e smi la Provincia di Ravenna approvava con prescrizioni il Progetto Unico di Bonifica per il Sito in oggetto, il quale sostanzialmente prevedeva:
 - ✓ l'escavazione diretta del terreno contaminato (n. 2 aree di scavo, Area 1 e 2) con applicazione di composti a lento rilascio d'ossigeno (ORC) in fase slurry direttamente sul fondo e sulle pareti dello scavo;
 - ✓ il campionamento e l'analisi di campioni di terreno dalle pareti delle aree di scavo (poiché i campioni di fondo scavo - in quanto saturi - non erano rappresentativi della matrice terreni insaturi);
 - ✓ la ri-terebrazione dei n. 9 piezometri ubicati all'interno delle due aree di scavo andati distrutti con la rimozione del terreno;
 - ✓ la realizzazione di campagne di monitoraggio delle acque sotterranee, n. 1 preliminarmente all'inizio degli interventi di bonifica e n. 8 campagne di monitoraggio - al termine degli stessi - con le seguenti tempistiche: al termine del 1°, 2°, 4°, 6° 9°, 12°, 18° e 24° mese dalla ricostruzione della rete piezometrica;
- la Società presentava la garanzia finanziaria n. 08312/8200/00583983/3008-2013 emessa da Intesa San Paolo spa per un importo pari a euro 53.000,00 (diconsi euro cinquantatremila/00) a garanzia del completamento degli interventi di bonifica autorizzati con il provvedimento n. 2155 del 25/06/13 e smi. Per tale garanzia veniva emesso dalla Provincia n. 1 ordinativo di entrata e precisamente n. 130 del 17/12/2013 (class. 09-11-09 fasc. 2008/12);
- con nota acquisita dalla Provincia di Ravenna al PG n. 80166, 80168 e 80170 del 13/10/15 la Società trasmetteva agli Enti competenti il documento *“Relazione tecnica descrittiva degli interventi di bonifica ed aggiornamento del monitoraggio acque sotterranee”*, nel quale venivano descritti gli interventi di bonifica operati, il reintegro del parco pozzi in Sito e i risultati delle prime campagne di monitoraggio post-bonifica (Giugno e Luglio 2015).

Al termine delle previste operazioni di scavo dei terreni la Società aveva prelevato n. 18 campioni di terreno (9 punti di campionamento a due quote tra 0-1 e 1,0÷1,5 m da p.c.) dalle pareti degli scavi effettuati (come concordato con il Servizio territoriale ARPA). Dai risultati analitici si evinceva il rispetto degli obiettivi di bonifica previsti (CSC di cui alla colonna A tab. 1 dell'All. 5 al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi) in tutti i campioni ad eccezione del solo campione CP9 (1,0-1,5 m) nel quale erano state riscontrate concentrazioni di idrocarburi pesanti (C>12) pari a 1720 mg/kg (a fronte di CSC di 50 mg/kg).

Per quanto riguarda le acque sotterranee, si prendeva atto della sensibile evidente riduzione della contaminazione sino ad arrivare, a seguito degli interventi di bonifica, a riscontrare esclusivamente i seguenti superamenti delle CSC di riferimento:

- ✓ PM2 Bis: nella campagna di giugno 2015 era stato riscontrato un valore a carico del composto MtBE in concentrazione di 40,2 µg/l a fronte di CSC di 40 µg/l. Tale valore risulta *“non non conforme”* in ragione dell'incertezza strumentale così come previsto nel documento ISPRA *“L'analisi di conformità con i valori limite di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura”*;
- ✓ PM8: nella campagna di giugno 2015 era stato riscontrato un superamento a carico del composto Piombo rilevato in concentrazione di 20,1 µg/l a fronte di CSC di 10 µg/l (ricordando che tale piezometro, negli ultimi 5 anni, non ha mai evidenziato superamenti per tale parametro);
- esaminate le suddette risultanze e riscontrando anche la nota del 14/10/15 (ns. PG n. 80601 del 14/10/15) con cui la Società Helios srl (proprietaria sia dell'area relativa all'ex PV ESSO n. 4228 che dell'area retrostante) richiedeva la convocazione di un incontro con gli Enti competenti al fine di valutare la possibilità di stralciare la parte di area sulla quale è previsto un progetto di costruzione di nuovo fabbricato (in quanto area esterna alla porzione di sito soggetta a bonifica), la Provincia di Ravenna convocava una seduta di Conferenza di Servizi per il giorno 23/10/15 al fine di valutare in maniera congiunta la richiesta della Helios srl;
- in sede di Conferenza dei Servizi - svoltasi in data 23/10/15 ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/90 ed ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - sulla base della documentazione agli atti della Società Esso Italiana srl e della richiesta della Società Helios srl era stato condiviso un verbale (sottoscritto dai partecipanti e consegnato in copia a mano al termine della seduta stessa) nel quale si è preso atto che l'area retrostante all'ex PV ESSO n. 4228 non risulta gravata da alcun procedimento di bonifica in corso e che - sulla base degli esiti delle operazioni di bonifica operate da Esso Italia srl sull'area dell'ex PV - la Provincia avrebbe proceduto alla modifica /aggiornamento del proprio provvedimento n. 2155/2013 e smi;
- con provvedimento n. 3403 del 09/11/15 la Provincia di Ravenna approvava con prescrizioni il Progetto Unico di Bonifica per il Sito in oggetto, il quale sostanzialmente disponeva:
 - ✓ *DI PRENDERE ATTO di quanto riportato nel documento “Relazione tecnica descrittiva degli interventi di bonifica ed aggiornamento del monitoraggio acque sotterranee” - presentato dalla Società Esso Italiana srl (C.F. 00473410587) - avente sede legale in comune di Roma, viale Castello della Magliana n. 25 - relativo al Sito ex PV ESSO n. 4228 ubicato in comune di Ravenna (RA), via Faentina n. 1. Tale documento riporta gli esiti delle operazioni di bonifica approvate con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 2155 del 25/06/2013 e smi.*

In particolare si prende atto che in tutti i campioni di parete scavo prelevati risultano rispettati gli obiettivi di bonifica previsti (CSC di cui alla colonna A tab. 1 dell'All. 5 al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi per siti ad uso “verde pubblico, privato e residenziale”), ad eccezione del solo campione CP9 (1,0-1,5 m) nel quale sono state riscontrate concentrazioni di idrocarburi pesanti (C>12) pari a 1.720 mg/kg (a fronte di CSC di 50 mg/kg).

Per quanto riguarda le acque sotterranee, si prende atto della sensibile evidente riduzione della contaminazione sino ad arrivare, a seguito degli interventi di bonifica, a riscontrare esclusivamente lievi e sporadici superamenti delle CSC di riferimento nel piezometro PM2 Bis (campagna di giugno 2015, rilevato MtBE in concentrazione di 40,2 µg/l a fronte di una CSC di 40 µg/l) e PM8 (campagna di giugno 2015, rilevato Piombo in concentrazione di 20,1 µg/l a

fronte di CSC di 10 µg/l, ricordando che tale piezometro, negli ultimi 5 anni, non aveva mai evidenziato superamenti per tale parametro).

- ✓ *DI STABILIRE che il presente provvedimento integra e modifica le disposizioni di cui al predetto provvedimento n. 2155 del 25/06/13 e smi, e ne costituisce aggiornamento per le parti espressamente modificate e/o sostituite in virtù del mutato quadro di contaminazione riscontrato al termine delle operazioni di rimozione dei terreni contaminate eseguite in osservanza del suddetto provvedimento n. 2155/13 e smi approvato.*
- ✓ *DI CONDIVIDERE e CONCORDARE con la proposta della Società, avanzata in sede di Conferenza di Servizi, di procedere all'ulteriore rimozione dell'anomalia rilevata in CP9 (Tavola 5 allegata al presente provvedimento) mediante asportazione del terreno contaminato e successivo prelievo di campioni di collaudo in contraddittorio con il competente Servizio territoriale ARPA. Tali operazioni dovranno essere concluse entro il 30/11/2015, come concordato con la Società in sede di Conferenza di Servizi.*
- ✓ *DI STABILIRE che, rispetto a quanto disposto al punto 3. del dispositivo del provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 2155 del 25/06/13 e smi, il piano di monitoraggio delle acque sotterranee viene così modificato: la Società dovrà effettuare in contraddittorio con il competente Servizio ARPA n. 2 campagne di monitoraggio delle acque, indicativamente una a novembre 2015 e l'altra a gennaio 2016. Qualora gli esiti analitici dei campioni prelevati in entrambe le campagne - sia del laboratorio di parte che del laboratorio ARPA - dovessero rilevare il non superamento delle CSC per i parametri indagati, la Società potrà richiedere la chiusura del procedimento di bonifica di cui all'oggetto. In caso contrario, gli Enti competenti valuteranno le modalità di prosecuzione dell'iter in oggetto.*
- ✓ *DI STABILIRE CHE la Società dovrà preventivamente concordare con il competente Servizio Territoriale ARPA, con congruo anticipo, le date di inizio di tutte le attività sopramenzionate ai fini del prelievo di campioni in contraddittorio e delle verifiche di competenza da esso ritenute necessarie, sia per la rimozione de terreno in corrispondenza di CP9 che per i monitoraggi delle acque sotterranee.*

VISTI gli esiti analitici delle operazioni di collaudo della Società, inviati dalla Società con nota acquisita da questa SAC al PGRA/2016/2510 del 04/03/16;

VISTA la nota PGRA/2016/3749 del 04/04/16 con cui questa SAC ha richiesto ad ARPae ST Distretto di Ravenna la relazione tecnica ex art. 248 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

VISTA la relazione tecnica predisposta dal Servizio territoriale Arpae ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, acquisita da questa SAC al PGRA/2016/12646 del 12/10/16;

DATO ATTO che, sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione agli atti, non sussistono motivi ostativi al rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica con conformità al progetto approvato;

DATO ATTO che per l'attività autorizzativa di cui al Capitolo tariffario 12.08.05.07 è previsto il pagamento di oneri istruttori secondo quanto stabilito dal "Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna" approvato con DGR n. 14 del 11/01/16 e revisionato con DGR n. 798 del 30/05/16, così come già comunicato da questa SAC alla Società con nota PGRA/2016/10494 del 24/08/16;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 242, comma 13) e dall'art. 248, comma 2) del D.Lgs. n. 152/06 e smi - nell'ambito di competenza della Convenzione tra Arpae e Provincia di Ravenna per lo svolgimento delle funzioni ambientali residue - la SAC provvede al rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica come da progetto approvato, entro 30 giorni dal ricevimento dell'apposita relazione tecnica predisposta da Arpae ST;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Istruttore direttivo tecnico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPae di Ravenna;

- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DISPONE

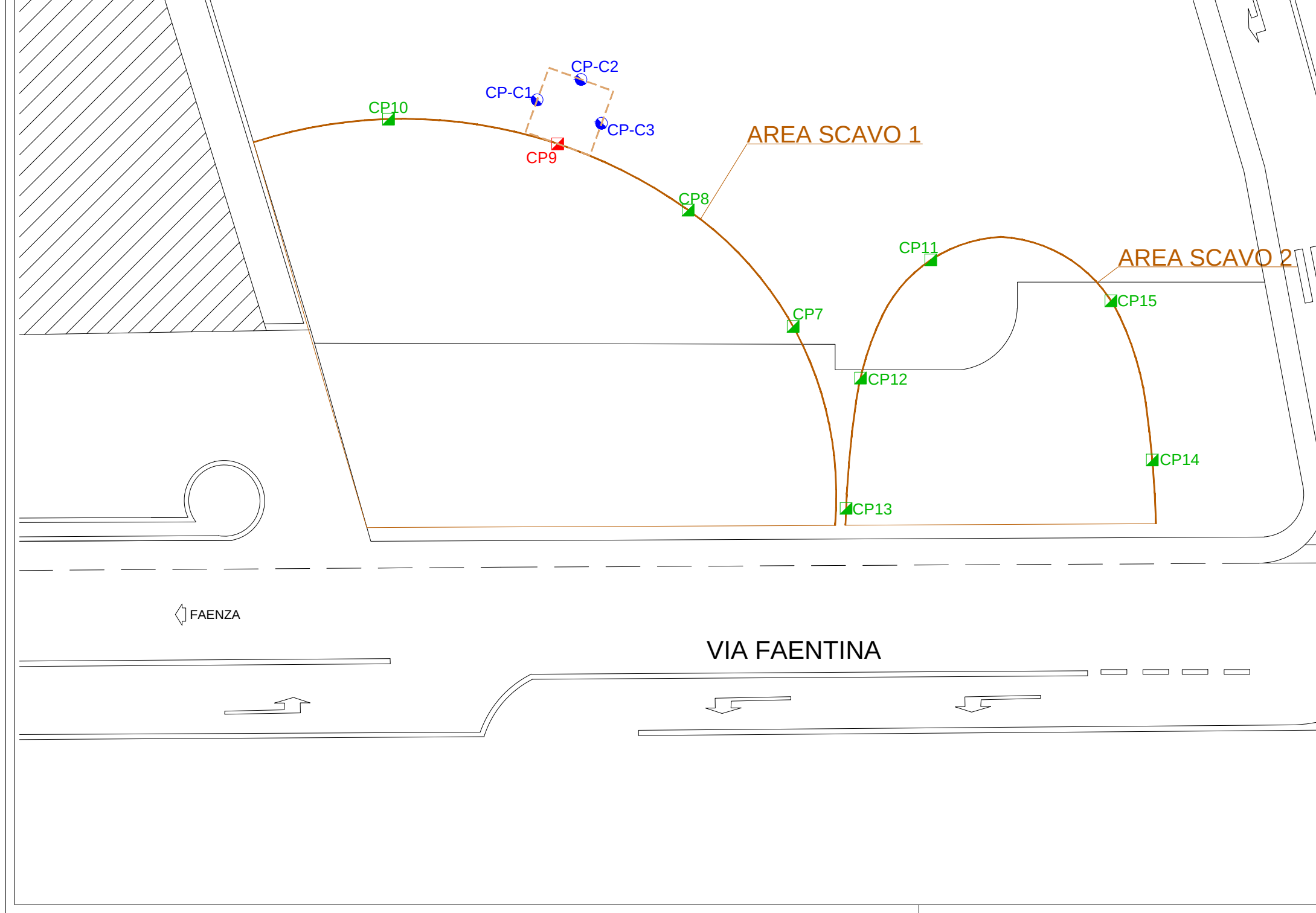
1. DI CERTIFICARE che gli interventi effettuati dalla Società Esso Italiana srl (CF: 00473410587) - avente sede legale in comune di Roma, viale Castello della Magliana n. 25 - per l'intervento di bonifica relativo all'ex PV ESSO 4228 ubicato in comune di Ravenna (RA), via Faentina n. 1 (*Tavola 1 allegata alla presente determina*) risultano conformi alla progettazione approvata con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2155 del 25/06/13 e smi (aggiornato ed integrato con provvedimento n. 3403 del 09/11/15) e, pertanto, possono ritenersi completati.
2. DI DARE ATTO che l'area dell'ex PV ESSO 4228 ubicato in comune di Ravenna (RA), via Faentina n. 1, è pertanto restituibile agli usi consentiti dalle vigenti norme urbanistiche del Comune di Ravenna.
3. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto.
4. DI RICHIEDERE a Codesta Società - a norma di quanto previsto all'art. 248 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - di fornire a questa SAC tramite PEC gli estremi identificativi della persona che sarà dalla Stessa delegata al ritiro dell'originale della fidejussione (prestata a suo tempo a favore della Provincia di Ravenna) presso i nostri uffici (Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2 - 48121 Ravenna (RA), al secondo piano):
 - Cognome, Nome, data di nascita
 - N. Carta identità o N. Patente

La persona indicata potrà prendere accordi per il ritiro direttamente con la Dott. Silvia Boghi (tel. 0544-258218 – email sboghi@arpae.it) e dovrà essere munita del documento identificativo che Codesta Società avrà indicato nella comunicazione di risposta alla presente.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.